

Prot. n. 1839

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 50 DEL 14.9.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi in data 29 agosto 2026 a Musei (SU);
- preso atto del contenuto delle note e dei rilievi di carattere disciplinare annotati dal Commissario di Riunione;
- considerato che La valutazione sulla sanzione da irrogare non può allora prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni;
- considerata altresì la giurisprudenza formatasi su questa materia (si veda per tutti Collegio di Garanzia del CONI, decisione 03/2014)

dichiara

di non poter adottare alcun provvedimento atteso che allo stato degli atti non sussistono gli estremi per assumere decisioni sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti atteso che trattasi di atleta con età inferiore a 16 anni.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini